Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì, 22 agosto | Numero 198

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 25 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 13 agosto 1921, n. 1080, *che reca provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re provvederà a semplificare e a riordinare l'Amministrazione civile dello Stato.

A tale effetto esso è autorizzato:

1° a riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolar modo ad unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie; e ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli Enti locali;

2° a sopprimere organi, istituti o funzioni, non strettamente necessari.

Il Governo del Re dovrà altresì proporzionare ai nuovi ordinamenti il personale, stabilendo per le singole Amministrazioni le nuove tabelle organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex-combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

La spesa massima risultante dai nuovi ordinamenti organici non potrà superare, fino a tutto l'esercizio 1930-931, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni ed altri speciali trattamenti, derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921.

Art. 2.

I provvedimenti previsti dal precedente articolo saranno predisposti da un Comitato, costituito da cinque ministri, e verranno approvati con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri.

Nel caso in cui detti provvedimenti importino abrogazioni o modificazioni di disposizioni di legge, essi dovranno essere emanati su parere di una Commissione, costituita da sette senatori e sette deputati, nominati dai presidenti delle rispettive assemblee.

La Commissione resterà in carica, anche in caso di chiusura della sessione, o di scioglimento della Camera.

Se essa non si pronunziasse nel termine di 15 giorni sugli atti inviati per parere, si riterrà che tale parere sia favorevole.

Il Governo renderà conto al Parlamento del modo, come ha esercitato i poteri conferitigli con la presente legge, e sarà anche tenuto a pubblicare e comunicare al Parlamento i verbali della detta Commissione.

Art. 3.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, ciascun ministro rivedrà i ruoli del personale dipendente e, sentito il Consiglio dei ministri, disporrà l'esonero degli impiegati od agenti, che per motivi di salute, per incapacità o per scarso rendimento di lavoro, non siano riconosciuti abili al servizio.

Nel regolamento saranno stabilite le norme per procedere all'esonero.

Il motivo che ha determinato l'esonero, deve essere espresso nel relativo decreto.

Art. 4.

Entro lo stesso termine, di cui all'articolo precedente, ciascun ministro procederà alla riduzione del personale, col collocare a riposo i funzionari ed agenti, che abbiano compiuto 40 anni di servizio e 65 anni di età.

Art. 5.

Nei limiti delle eventuali eccedenze, gl'impiegati, che ne facciano domanda entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sono collocati a riposo od esonerati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, e l'adesione del ministro del tesoro.

Art. 6.

I funzionari ed agenti esonerati sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro spettare ai termini delle vigenti disposizioni.

Coloro che abbiano meno di cinque anni di servizio effettivo avranno diritto a un'indennità pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio, computandosi per anno intero la frazione d'anno che sia superiore a sei mesi.

A coloro che siano collocati a riposo od esonerati dal servizio ai termini degli articoli precedenti, viene altresì corrisposto un compenso pari a dodici mensualità dello stipendio goduto all'atto del collocamento a riposo o dell'esonero. Per gli impiegati con meno di cinque anni di servizio il compenso sarà pari a tante mensualità dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio.

Art. 7.

Dopo attuati gli esoneri ed i collocamenti a riposo, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 4 e 5, il personale in servizio risulti ancora in eccedenza al numero fissato con le nuove tabelle organiche per i diversi gradi dei singoli ruoli, ciascun ministro convocherà il Consiglio di amministrazione perchè designi in ciascun grado gl'impiegati od agenti, che, fino alla eliminazione della eccedenza, debbono essere collocati in disponibilità.

Il Consiglio di amministrazione provvederà a tale designazione con deliberazione motivata, tenuto conto del modo di ammissione in carriera, del titolo di promozione al grado, attualmente occupato da ciascuno, dei meriti di servizio e delle benemerenze militari, guadagnate eventualmente durante la guerra, delle condizioni di famiglia, e, se vi siano, anche delle domande degli interessati.

Art. 8.

Il periodo trascorso in disponibilità è valutabile come servizio agli effetti della pensione. Tuttavia, durante il detto periodo, per gl'impiegati collocati in disponibilità sono sospese tutte le incompatibilità, di cui al testo unico 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato degli impiegati civili, o prescritte da altre leggi speciali.

Inoltre, durante il periodo della disponibilità, lo stipendio e le indennità caro-viveri verranno ridotte di un quarto al primo anno, di un terzo al secondo, di una metà al terzo e al quarto anno.

Trascorsi i quattro anni si farà luogo al collocamento a riposo.

Gl'impiegati, collocati in disponibilità, saranno riammessi in servizio nell'Amministrazione, secondo l'ordine di anzianità, man mano che si facciano posti vacanti nel loro grado e conserveranno i loro diritti agli effetti della carriera.

Quelli di essi, che rifiuteranno il posto loro offerto, saranno considerati dimissionari; nondimeno saranno ammessi a far valere il loro diritto a pensione.

Art. 9.

Dalla pubblicazione della legge e fino a quando, per ciascun grado, non siano stati rimessi in servizio gl'impiegati collocati in disponibilità, non potrà farsi luogo a nuove nomine ed a promozioni di grado.

Art. 10.

Gli uffici transitori, dipendenti dal fatto della guerra, saranno senz'altro soppressi. Per quelli di cui, eccezionalmente, non sia possibile la soppressione immediata, sarà provveduto alla graduale riduzione del personale, che si trova attualmente in servizio.

Allorquando per eccezionali esigenze si debba provvedere alla sostituzione di alcuno degli impiegati od agenti presso detti uffici, si provvederà, chiamando di preferenza a prestarvi temporaneo servizio, gl'impiegati o agenti di qualsiasi amministrazione, collocati in disponibilità, che ne facciano domanda e, qualora sia indispensabile, trasferendo personale avventizio, preferibilmente scelto fra gl'invalidi di guerra, da altre Amministrazioni che ne abbiano ad esuberanza.

Agl'impiegati ed agenti, chiamati a prestare temporaneo servizio, ai sensi del precedente comma, è applicabile l'art. 28 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Gli avventizi, che si trovino in servizio alla pubblicazione della presente legge, e che non siano addetti agli uffici transitori di cui al primo comma del presente articolo, verranno gradatamente licenziati, in modo che siano interamente eliminati a tutto il 30 giugno 1922.

Non sono compresi in questa disposizione gli avventizi che hanno preso servizio prima del maggio 1915, gl'invalidi di guerra, i decorati di medaglia al valore militare, le vedove di guerra ed il personale fuori ruolo dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Agli avventizi licenziati sarà corrisposto un indennizzo, proporzionato ai servizi compiuti, e non eccedente un mese di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Agli avventizi ex-combattenti che hanno prestato un anno di servizio nelle linee o hanno riportato ferite in combattimento, che non sono compresi nel quinto comma verrà corrisposta, invece dell'indennità di cui al comma precedente, un indennizzo speciale equivalente a due mesi di retribuzione per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

Art. 11.

Nulla è innovato alla competenza della IV sezione del Consiglio di Stato, a conoscere dei ricorsi per incompetenza, per violazione di legge od eccesso di potere, che siano promossi dalle persone, il cui interesse sia leso dai provvedimenti definitivi, emanati in applicazione della presente legge.

Art. 12.

Le facoltà conferite al Governo con la presente legge si estendono all'ordinamento giudiziario ed all'assetto definitivo delle circoscrizioni. A tale fine il limite di spesa, di cui al quarto comma dell'art. 1, è elevato dell'importo degli stipendi e delle indennità di carica, assegnate al dipendente personale, nonchè dell'ammontare delle indennità di direzione o di disagiata residenza, che al personale stesso fossero eventualmente concesse.

Le disposizioni, di cui al precedente comma valgono, in quanto applicabili, per il Consiglio di Stato, per la Corte dei conti, nonchè per l'Avvocatura erariale; e pei provvedimenti, che all'uopo saranno adottati, pel secondo e pel terzo comma dell'articolo primo, si seguiranno le norme di cui all'art. 2 della presente legge.

Nulla però sarà innovato rispetto alle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Il Governo stabilirà le norme per l'eliminazione del personale esuberante in conformità delle caratteristiche particolari dei singoli ordinamenti.

Potrà anche il Governo aumentare le tasse di pubblico insegnamento.

Art. 13.

L'Amministrazione ferroviaria allo scopo di diminuire le spese

di gestione, e le altre Amministrazioni autonome dello Stato si uniformeranno alle disposizioni della presente legge.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, e sentita la Commissione, di cui all'art. 2 della presente legge, saranno stabilite le norme per l'applicazione di questo articolo.

Art. 14.

A decorrere dal 1° marzo 192 , e fino all'attuazione della presente legge, è concesso al personale di ruolo dell'Amministrazione civile dello Stato, compreso il personale appartenente all'Amministrazione centrale della guerra ed all'Amministrazione centrale e dipartimentale della marina, un assegno mensile temporaneo nella misura appresso indicata:

per coloro, che sono provvisti di stipendio fino a L. 4.99, L. 120;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 5000 a L. 7999, L. 140;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 8000 a L. 10.999, L. 160;

per coloro che sono provvisti di stipendio da L. 11.000 a L. 13.999, L. 180;

per coloro, che sono provvisti di stipendio da L. 14.000 in su, L. 200.

La precedente disposizione non si applica al personale delle ferrovie dello Stato, a quello delle magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè dell'avvocatura generale erariale, rispettivamente contemplati dalle leggi 7 aprile 1921, nn. 333 e 355, e neppure al personale operaio.

Ai personali di seguito indicati, il cennato assegno rimane stabilito nella misura di due terzi:

1° personale di ruolo postale, telegrafico e telefonico;

2° agenti investigativi.

L'assegno, di cui sopra, è determinato come segue per il personale postale, telegrafico e telefonico, avente diritto a sistemazione in ruolo ai sensi del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858:

Impiegati di 2ª categoria, di cui agli articoli 86 e 96 del decreto medesimo, L. 60;

Agenti, esclusi i fattorini, di cui all'art. 99, L. 50.

Fattorini, di cui agli articoli 94 e 99, L. 40.

Allievi di officine di cui agli articoli 88 e 98, L. 40.

Personale di manutenzione e di fatica, di cui all'art. 101, L. 40.

Allievi fattorini, di cui all'art. 100, L. 30.

Art. 15.

A decorrere dal 1° marzo 1921, e fino al 30 giugno 1922, l'assegno temporaneo mensile, di cui al 1° comma del precedente articolo 14, sarà anche corrisposto ai seguenti personali, non contemplati dalla presente legge:

In misura ridotta ai due terzi:

1° agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, della Regia guardia della pubblica sicurezza e delle Capitanerie di porto;

2° ai sottufficiali dell'esercito e della marina, esclusi i sergenti, per l'esercito ed i sottufficiali della marina, che non hanno ancora compiuto 4 anni di servizio; ai sottufficiali dei Reali carabinieri, della guardia di finanza, della Regia guardia di pubblica sicurezza o delle capitanerie di porto ed ai comandanti, capiguardie e sotto-capi guardie degli agenti di custodia delle carceri:

In misura intera:

1° al personale civile delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra;

2° al personale di ruolo, nominato con decreto Reale o Ministeriale, appartenente ad istituzioni, mantenute con concorso dello Stato o di Enti locali, ripartendo la spesa relativa fra i vari Enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto;

3° al personale di ruolo degli Economati generali dei benefici vacanti o degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari del Regno, imputando la spesa ai relativi bilanci;

4° ai capi e agli insegnanti degli Istituti di istruzione superiore o media, alle maestre degli asili e dei giardini d'infanzia annessi alle RR. scuole normali e ai ginnasi magistrali.

Art. 16.

È autorizzata a partire dal 1° gennaio 1921 la concessione di una indennità di residenza suppletiva di L. 400 annue a favore degli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata superiore ai 5000 abitanti, in aggiunta a quella prevista dalla tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239.

È autorizzata, altresì, colla stessa decorrenza, la concessione di una indennità di residenza, nella misura di lire 500 annue agli insegnanti elementari residenti nelle località di popolazione agglomerata non superiore ai 5000 abitanti.

Saranno esclusi dal beneficio gli insegnanti elementari dei Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, i quali godano stipendio e indennità di residenza il cui ammontare sia complessivamente uguale o superiore a quello risultante dall'insieme dello stipendio fissato dalla tabella *B* del R. decreto 13 maggio 1920, n. 1129, dell'indennità di residenza di cui alla citata tabella *B* del decreto Luogotenenziale n. 1239, del 6 luglio 1919, e della indennità di cui al presente articolo. In caso contrario, ai detti insegnanti sarà corrisposta una indennità pari alla differenza.

Art. 17.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello del tesoro, le disposizioni della presente legge saranno estese, in quanto applicabili, ai personali dei ruoli coloniali, civili e militari.

Art. 18.

L'assegno mensile, temporaneo, di cui ai precedenti articoli 14 e 15, sarà imputabile agli effetti della pensione, sino a che ai funzionari non verrà corrisposto uno stipendio, che sarà stabilito nelle nuove tabelle.

Art. 19.

Per l'attuazione dei provvedimenti contemplati nella presente legge è assegnato il termine sino a tutto il 30 giugno 1922.

Art. 20.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nei bilanci delle diverse Amministrazioni le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 21.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 31 luglio 1921, n. 1098, *che proroga le disposizioni del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relativo alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, che regola durante lo stato di guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione di esso, l'istituzione ed il funzionamento dei Collegi di probiviri;

Veduto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 108, col quale la durata in vigore del predetto decreto Luogotenenziale fu prorogata sino al 31 luglio 1921;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni che riguardano la istituzione ed il funzionamento dei Collegi di probiviri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto-Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri sono prorogate sino a che non sia altrimenti provveduto.

Art. 2.

I componenti i Collegi istituiti o sostituiti a norma di tale decreto rimarranno in carica per tutto il periodo indicato nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BENEDUCE — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ

Regio decreto-legge 12 agosto 1921, n. 1100, *che estende alla carta tinta in pasta l'esenzione dal dazio doganale stabilita per la carta da giornali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la tariffa generale dei dazi doganali;

Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890; 26 dicembre 1919, n. 2167 5 giugno 1920, n. 810; 26 settembre 1920, n. 1343; 26 dicembre 1920, n. 1870; 3 aprile 1921, n. 430, e 30 giugno 1921, n. 962;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esenzione dal dazio doganale, stabilita per la carta bianca in rotoli, destinata alla stampa dei giornali, dal R. decreto 21 ottobre 1919, n. 1890, e con successivi decreti ripristinata e prorogata fino al 31 dicembre 1921, è estesa - con le medesime condizioni e formalità - alla carta tinta in pasta, in rotoli, purchè destinata alla stampa dei giornali.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

DE NAVA — SOLERI — BELOTTI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 14 luglio 1921, n. 1096, *che aumenta la somma da corrispondersi per le Borse ordinarie di studio della R. scuola dell'Arte della Medaglia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 456, che istituisce in Roma la R. scuola dell'Arte della Medaglia;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n. 765, sul funzionamento della scuola medesima e le successive modificazioni approvate con i decreti Reali 24 settembre 1908, n. 611, 10 aprile 1910, n 245; 4 gennaio 1912, n. 105, 20 ottobre 1912, n. 1165 e 22 luglio 1920, n. 1279;

Ritenuta l'opportunità di aumentare la somma che viene corrisposta annualmente a due allievi della scuola stessa a titolo di Borsa di studio;

Sentito il Consiglio direttivo della scuola;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le borse ordinarie di studio istituite dal regolamento della R. scuola dell'Arte della Medaglia sono portate da lire 2400 a lire 3456 annue, pel periodo dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1923.

La maggiore spesa farà carico al capitolo 132 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 14 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.